



Allegato 1)

CITTA' DI ASTI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(TOSAP)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 04/12/2019

INDICE

Capo I	Disposizioni generali	
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Classificazione del Comune	Pag. 4
Art. 3	Concetto di occupazione	Pag. 4
Art. 4	Oggetto della tassa	Pag. 4
Art. 5	Soggetti attivi e passivi	Pag. 5
Capo II	Concessioni ed autorizzazioni	
Art. 6	Diritto di occupazione	Pag. 5
Art. 7	Autorizzazioni e concessioni	Pag. 5
Art. 8	Scopo delle occupazioni	Pag. 6
Art. 9	Intralcì alla circolazione	Pag. 6
Art. 10	Occupazioni con vetture da piazza o private	Pag. 6
Art. 11	Caratteri delle occupazioni	Pag. 7
Art. 12	Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni – Doveri del concessionario	Pag. 7
Art. 13	Rappresentanti del concessionario – Trasferimenti delle concessioni	Pag. 9
Art. 14	Norme per l'esecuzione dei lavori	Pag. 9
Art. 15	Durata delle autorizzazioni e delle concessioni	Pag. 11
Art. 16	Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni	Pag. 11
Art. 17	Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni	Pag. 11
Art. 18	Revoca	Pag. 12
Art. 19	Procedura ed effetti del provvedimento di revoca	Pag. 12
Art. 20	Occupazioni abusive	Pag. 12
Capo III	Applicazione della tassa	
Art. 21	Occupazioni permanenti e temporanee	Pag. 13
Art. 22	Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	Pag. 13
Art. 23	Criterio di applicazione della tassa	Pag. 14
Art. 24	Tariffe	Pag. 14
Art. 25	Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe	Pag. 15
Art. 26	Distributori di carburante	Pag. 15
Art. 27	Apparecchi per la distribuzione di tabacchi	Pag. 16
Art. 28	Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	Pag. 16
Art. 29	Occupazioni temporanee - Disciplina	Pag. 17
Art. 30	Occupazioni temporanee - Tariffe	Pag. 17

Art. 31	Occupazioni effettuate in aree di mercato e punti vendita autorizzati da venditori ambulanti e produttori agricoli	Pag. 17
Art. 32	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti da venditori ambulanti e produttori agricoli	Pag. 18
Art. 33	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi	Pag. 18
Art. 34	Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Pag. 18
Art. 35	Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	Pag. 18
Art. 36	Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo	Pag. 19
Art. 37	Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili	Pag. 19
Art. 38	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	Pag. 19
Art. 39	Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni	Pag. 20
Art. 40	Occupazione nei mercati – Norme di rinvio	Pag. 20
Art. 41	Esenzioni	Pag. 20
Art. 42	Esclusioni	Pag. 21
Capo IV	Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento	
Art. 43	Denuncia per le occupazioni permanenti	Pag. 22
Art. 44	Versamento della tassa per le occupazioni permanenti	Pag. 22
Art. 45	Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee	Pag. 23
Art. 46	Riscossione mediante convenzione	Pag. 23
Art. 47	Rateizzazione	Pag. 24
Art. 48	Rimborsi	Pag. 25
Art. 49	Attività di controllo	Pag. 25
Art. 50	Sanzioni	Pag. 26
Art. 51	Importo minimo e misura annua interessi	Pag. 26
Art. 52	Contenzioso	Pag. 27
Art. 53	Gestione della tassa e funzionario responsabile	Pag. 27
Art. 54	Trattamento dei dati personali	Pag. 27
Art. 55	Entrata in vigore e norme finali	Pag. 27
Allegato A	Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	
Allegato B	Tariffe	

C A P O I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TOSAP, nonché alle altre norme legislative vigenti.

Articolo 2 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 507 del 1993, il Comune di Asti, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla classe terza.

Articolo 3 – Concetto di occupazione

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca un'utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

Articolo 4 – Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto il Comune di Asti ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono in ogni caso escluse le occupazioni di aree appartenenti alle province ed al demanio statale.

Articolo 5 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale

C A P O II – Concessioni ed autorizzazioni

Articolo 6 – Diritto di occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 507 del 1993, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Articolo 7 – Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
2. Per le occupazioni che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la ricevuta di pagamento della tassa sostituisce l'autorizzazione.

3. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono subordinate ad apposito atto di concessione, da rilasciarsi previa istruttoria, soggetto a registrazione le cui spese sono a carico del concessionario.

Articolo 8 – Scopo delle occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc... Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.
2. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

Articolo 9 – Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.
2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc.. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.

Articolo 10 – Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.
2. Dette aree possono essere affidate nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.
3. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione

pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Articolo 11 – Caratteri delle occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti articoli hanno carattere personale e non possono essere cedute.
2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.
3. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
4. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.
5. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Articolo 12 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni - Doveri del concessionario

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare concessione od autorizzazione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.
3. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel decreto legislativo n. 507 del 1993, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
4. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo articolo 46 del presente regolamento;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
5. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

6. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di pervenimento delle domande.
7. L'Amministrazione, per ogni domanda di concessione, può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2, legge n. 241 del 1990, e relativo regolamento comunale di attuazione.
8. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.
9. Il rilascio, il rinnovo, la proroga, il sub ingresso, l'affitto della concessione o autorizzazione è subordinato alla non sussistenza in capo al richiedente titolare originario, subentrante o detentore in affitto, di morosità pregresse relative a qualsiasi concessione e autorizzazione su aree pubbliche del Comune ed a qualsiasi tributo, tariffa ad esse collegate.

Articolo 13 – Rappresentanti del concessionario – Trasferimenti delle concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella concessione o nella ricevuta della tassa pagata.
3. E' vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento
4. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 14 – Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto o atto di sottomissione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.
2. La concessione obbliga il concessionario a non eseguire lavori, scavi e demolizioni non previste nella concessione medesima. La stessa concessione non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione. L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 15 – Durata delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.
3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione e nella ricevuta della tassa pagata.
4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.

Articolo 16 – Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
 - a) quando l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli per la revoca.

Articolo 17 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio

insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari provvedimenti dei competenti organi del Comune.

Articolo 18 – Revoca

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.
2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 19 – Procedura ed effetti del provvedimento di revoca

1. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente articolo, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
2. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio o stipula dell'atto di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
3. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Articolo 20 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. Sono parimenti

considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati accordando ad essi un congruo termine trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
3. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

C A P O III – Applicazione della tassa

Articolo 21 – Occupazioni permanenti e temporanee

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché, uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Articolo 22 – Graduatoria della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nel precedente articolo 4, sono classificate in n. 3 categorie, come da elenco allegato, facente parte integrante del presente regolamento (allegato A).

Articolo 23 – Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
3. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al precedente articolo 22 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti derivanti da un unico atto di concessione o di autorizzazione, sono calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1.000 metri quadrati.

Articolo 24 – Tariffe

1. Le tariffe della tassa sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Articolo 25 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, come indicate nell'allegato B) del presente regolamento, tabella 1, in relazione alle varie categorie ed alla classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche:
 - a) occupazioni di suolo: tariffa base;
 - b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa base è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 26 – Distributori di carburante

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata nell'allegato B) del presente regolamento, tabella 2.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente a ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 25 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Articolo 27 – Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui alla tabella 3 dell'allegato B) del presente regolamento.

Articolo 28 – Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente ed è commisurata al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa prevista dall'articolo 63, comma 2, lettera f), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come indicato nell'allegato B) del presente regolamento, tabella 4. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare annuo complessivo della tassa, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a euro 516,46.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in

collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.

Articolo 29 – Occupazioni temporanee - Disciplina

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 22 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento.
3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%.

Articolo 30 – Occupazioni temporanee – Tariffe

1. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all'allegato B) del presente regolamento, tabella 5. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento:
 - a) occupazioni temporanee di suolo: tariffa base;
 - b) occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa base è ridotta del 50%.
2. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,13 al metro quadrato per giorno e a 0,08 per metro quadrato e per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Articolo 31 – Occupazioni effettuate in aree di mercato e punti vendita autorizzati da venditori ambulanti e produttori agricoli

1. Per le occupazioni temporanee in aree destinate dal Comune a mercato e punti vendita autorizzati, la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, comprendendo nel computo le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e

delle merci utilizzate per l'occupazione, con la riduzione del 50% delle tariffe di cui al precedente articolo 30, come espresso nell'allegato B) del presente regolamento, tabella 6.

Articolo 32 – Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti da venditori ambulanti e produttori agricoli

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 30% alle tariffe di cui al precedente articolo 31, come indicato nell'allegato B) del presente regolamento, tabella 7.

Articolo 33 – Occupazioni realizzate da pubblici esercizi

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, si applica la riduzione del 50% delle tariffe di cui al precedente articolo 30, come espresso nell'allegato B) del presente regolamento, tabella 8.

Articolo 34 – Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dello 80% delle tariffe di cui al precedente articolo 30, come espresso nell'allegato B) del presente regolamento, tabella 9.

Articolo 35 – Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse

1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all'allegato B) del presente regolamento, tabella 10:
 - a) fino a 1 km e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa;
 - b) superiore a 1 km e fino a trenta giorni: tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%.

2. Per le occupazioni di cui sopra di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: maggiorazione del 30%;
 - occupazioni superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni: maggiorazione del 50%;
 - occupazioni di durata maggiore di centottanta giorni: maggiorazione del 100%.

Articolo 36 – Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché di quelli non destinati allo stesso scopo

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50% delle tariffe di cui al precedente articolo 30, come espresso nell’allegato B) del presente regolamento, tabella 11.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall’articolo 30 del presente regolamento.

Articolo 37 – Occupazioni realizzate durante l’esercizio di attività edili

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, si applica la riduzione del 50% delle tariffe di cui al precedente articolo 30, come indicato nell’allegato B) del presente regolamento, tabella 12.

Articolo 38 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dello 80% delle tariffe di cui al precedente articolo 30, come indicato nell’allegato B) del presente regolamento, tabella 13.

Articolo 39 – Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti - Convenzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% delle tariffe di cui ai precedenti articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del presente regolamento.
2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.

Articolo 40 – Occupazione nei mercati – Norme di rinvio

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di legge vigenti regolanti la specifica materia, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per la gestione dei rifiuti urbani, per la disciplina della tassa sui rifiuti ed in ogni caso tutti i regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Articolo 41 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 507 del 1993:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; in particolare, sono da considerarsi esenti le manifestazioni del Palio e quelle ad esso collegate organizzate dai comitati palio nei mesi di agosto e settembre;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esonerati, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
 3. A norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esenti le occupazioni temporanee di suolo pubblico, come disciplinate dall'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 507 del 1993, effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), riconosciute tali dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997.
 4. Gli aventi diritto all'esenzione devono fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'istanza di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 42 – Esclusioni

1. Ai sensi degli articoli 38 e 42 del decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa non si applica:
 - a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b) alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle province ed al demanio statale;
 - c) alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993, non sono assoggettate a tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 62 e 63, della legge 549 del 1995, la tassa non si applica altresì:
 - a) alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - b) alle occupazioni con passi carrabili;
 - c) alle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

C A P O IV – Denuncia, modalità di riscossione ed accertamento

Articolo 43 – Denuncia per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e gli estremi del versamento. Alla stessa va allegato l'attestato di versamento.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Articolo 44 – Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa annua deve essere effettuato nel mese di gennaio.

2. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale di cui all'articolo 28 del presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Eventuali versamenti diretti possono essere effettuati dai contribuenti presso gli sportelli del Concessionario attraverso sistemi di pagamento POS intestati al Comune.
4. Non si fa luogo al versamento se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2. Tale importo non deve essere considerato come franchigia

Articolo 45 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente articolo, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Eventuali versamenti diretti possono essere effettuati dai contribuenti presso gli sportelli del Concessionario attraverso sistemi di pagamento POS intestati al Comune. Le eventuali riscossioni dirette relative alla tassa avente carattere temporaneo, effettuate dai contribuenti presso gli sportelli del Concessionario, dovranno essere riversate sul conto corrente di tesoreria con cadenza giornaliera.
3. Non si fa luogo al versamento se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 46 – Riscossione mediante convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante

convenzione. In tale caso le tariffe di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del presente regolamento, sono ridotte del 50%.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune. Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza delle rate convenute;
- b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo articolo 50, che possono comportare altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
- c) la revoca dell'autorizzazione per recidività nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

3. L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

4. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

5. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Articolo 47 – Rateizzazione

- 1. La tassa, se di importo superiore a euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
- 2. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa

anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

Articolo 48 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso se l'importo è uguale o inferiore a euro 2.

Articolo 49 – Attività di controllo

1. Il Comune, ovvero il concessionario del servizio, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune, ovvero il concessionario, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonchè richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della denuncia, il Comune, ovvero il concessionario, provvede alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite

dalle normative vigenti con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria può chiedere una rateazione del pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie, per le somme derivanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento.

Articolo 50 – Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, vale a dire al 15%. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
5. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 51 – Importo minimo e misura annua interessi

1. L'importo minimo per l'accertamento e la misura annua degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito e per provvedimenti di rateazione sono stabiliti dal regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 52 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, esenzioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 53 – Gestione della tassa e funzionario responsabile

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TOSAP; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario.

Articolo 54 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 55 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
AL CASTELLO VIA	1^
AL SANTUARIO VIALE	1^
ALBA CSO FINO AL CIV. N. 83	1^
ALESSANDRIA CORSO FINO AL CIV. N. 466	1^
ALFIERI BENEDETTO VIA	1^
ALFIERI VITTORIO CORSO	1^
ALFIERI VITTORIO PIAZZA	1^
ALIBERTI GIAN CARLO VIA	1^
ALIONE GIOVAN GIORGIO VIA	1^
AMENDOLA GIOVANNI PIAZZA	1^
ANFOSSI GIUSEPPE VICOLO	1^
ANTICA ZECCA VIA	1^
ANTICHE MURA VIA	1^
ARCHIVIO PIAZZETTA DELL'	1^
ARGENTA FRANCESCO GALLERIA	1^
ARO' SECONDO VIA	1^
ARTOM ALESSANDRO VIA	1^
ASINARI VIA	1^
ASTESANO PIAZZA	1^
ASTESANO VIA	1^
BALBO CESARE VIA	1^
BATTISTI CESARE VIA	1^
BAUDOIN EDOARDO VIA	1^
BERRUTI FELICE VIA	1^
BERRUTI GIOVANNI VIA	1^
BIALERA STRADA	1^
BIGATTI PIETRO VIA	1^
BOCCA GIUSEPPE VIA	1^
BONZANIGO GIUSEPPE MARIA VIA	1^
BORELLO GIOVANNI VIA	1^
BORGNINI VIA	1^
BORGO LINA VIA	1^
BOSIA GIUSEPPE VICOLO	1^
BOTALLO LEONARDO VIA	1^
BROFFERIO ANGELO VIA	1^
BRUNO ALBERTO VIA	1^
BUON PASTORE VIA	1^
BUOZZI BRUNO VIA	1^
CAFASSO SAN GIUSEPPE VIA	1^
CAGNI UMBERTO PIAZZA	1^
CAIROLI FRATELLI PIAZZA	1^
CALOSSO UMBERTO VIA	1^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
CAMISOLA GIUSEPPE VIA	1^
CAMPO DEL PALIO PIAZZA	1^
CANTORE ANTONIO VIA	1^
CARACCILO FRANCESCO VIA	1^
CARDUCCI GIOSUE' VIA	1^
CASALE CORSO	1^
CASTIGLIANO ALBERTO PIAZZA	1^
CATENA PIAZZA	1^
CATTEDRALE PIAZZA	1^
CATTEDRALE VIA	1^
CAVALLERI GIUSEPPE VINCENZO VICOLO	1^
CAVALLOTTI FELICE CORSO	1^
CAVOUR CAMILLO BENSO VIA	1^
CECA ERMENEGILDO VIA	1^
CHIESA PIETRO CORSO	1^
COMENTINA BEATO ENRICO VIA	1^
CONTE VERDE VIA	1^
CORRIDONI FILIPPO VIA	1^
COSTA NINO VIA	1^
COTTI CERES VIA	1^
CRISPI FRANCESCO VIA	1^
CROCE VERDE VIA	1^
CROVA CARLO VIA	1^
D' AZEGLIO MASSIMO VIA	1^
DANTE ALIGHIERI CORSO	1^
DE AMICIS EDMONDO VIA	1^
DE ANDRE' FABRIZIO AREA	1^
DE CANIS GIAN SECONDO VIA	1^
DE GASPERI ALCIDE VIA	1^
DE ROLANDIS GIAMBATTISTA VIA	1^
DEI CAPPELLAI VIA	1^
DEL BOSCO VIA	1^
DEL CARMINE VIA	1^
DEL CAVALLINO VICOLO	1^
DEL SOCCORSO VIA	1^
DELLA FONTANA VIA	1^
DELLA MADONNINA GALLERIA	1^
DELLA VALLE FEDERICO VIA	1^
DON MINZONI GIOVANNI CORSO	1^
EINAUDI LUIGI CORSO	1^
FERRARIS GALILEO CORSO	1^
FILIBERTO EMANUELE VIA	1^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
FORTINO STRADA AL	1^
FOSCOLO UGO VIA	1^
GABIANI NICOLA VIA	1^
GAETA GIUSEPPE VIA	1^
GALIMBERTI TANCREDI DUCCIO VIA	1^
GAMBINI FRANCESCO VIA	1^
GARDINI GIUSEPPE VIA	1^
GARETTI VIA	1^
GARIBALDI ANITA VIA	1^
GARIBALDI GIUSEPPE VIA	1^
GENOVA CORSO	1^
GIOBERT GIOVANNI VIA	1^
GIOLITTI GIOVANNI CAVALCAVIA	1^
GIULIANI GIOVAN BATTISTA VIA	1^
GOBETTI PIETRO VIA	1^
GOLTIERI LUIGI CAMILLO VIA	1^
GORIA GIOVANNI PIAZZA	1^
GOVONE GIUSEPPE VIA	1^
GRAMSCI ANTONIO CORSO	1^
GRANDI CARLO LEONE VIA	1^
GRASSI SERAFINO VIA	1^
GRAZIANI CARLO VIA	1^
GUTTUARI VIA	1^
HOPE ADRIAN ALEXANDER VIA	1^
INCISA GIUSEPPE STEFANO VIA	1^
ITALIA PIAZZA	1^
IVREA CORSO FINO AL CIV. 90	1^
JACOPONE DA TODI SALITA	1^
LAVERONI CARLO VIA	1^
LEONARDO DA VINCI PIAZZA	1^
LEOPARDI GIACOMO VIA	1^
LESSONA CARLO VIA	1^
LIBERTA' PIAZZA	1^
LUGANO PAOLO PIAZZA	1^
MAGGIORA GUIDO VIA	1^
MALABAYLA VIA	1^
MARCHISIO OLGA VIA	1^
MARCONI GUGLIELMO PIAZZA	1^
MARELLO MONS. GIUSEPPE VIA	1^
MARTIRI LIBERAZIONE LARGO	1^
MARTORELLI RENATO VIA	1^
MASSAIA GUGLIELMO VIA	1^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
MATTEOTTI GIACOMO CORSO	1^
MAZZINI GIUSEPPE VIA	1^
MEDAGLIE D'ORO PIAZZA	1^
MEDICI PIAZZA	1^
MERCANTI VICOLO DEI	1^
MICCA PIETRO CORSO	1^
MILANO CORSO	1^
MILENA PIAZZA	1^
MONTAFIA PIAZZETTA	1^
MONTALENTI GIUSEPPE VIA	1^
MONTEBRUNO VIA	1^
MONTI AUGUSTO VIA	1^
MONTICONE GIUSEPPE VICOLO	1^
MORANDO SILVIO VIA	1^
MORELLI FRANCESCO VIA	1^
MORRA DON CARLO SALITA	1^
NATTA GIULIO VIA	1^
NONO REGGIMENTO BERSAGLIERI VIA	1^
OLIVIERO FRATELLI VIA	1^
OMEDE' VINCENZO VIA	1^
ORFANOTROFIO VIA	1^
OSPEDALE VIA	1^
OTTOLENGHI VIA	1^
PALAZZO DI CITTA' VIA	1^
PANIGAROLA FRANCESCO VIA	1^
PARCO ALGANON	1^
PARINI GIUSEPPE VIA	1^
PARTIGIANI DEI VIALE	1^
PASTA GUGLIELMO PIAZZA	1^
PELLETTA VIA	1^
PERTINI SANDRO CORSO	1^
PETRARCA FRANCESCO VIA	1^
PICCININI ETTORE VIA	1^
PIEMONTE PIAZZA	1^
PILONE VIALE	1^
PITTARELLI VICOLO	1^
POLLENZO VIA	1^
PORTA ROMANA VIA	1^
PORTA TORINO PIAZZA	1^
PORTICI ANFOSSI GIUSEPPE	1^
PORTICI ARMAIOLI	1^
PORTICI CAPPELLO GABRIELE	1^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
PORTICI CESTAI	1^
PORTICI DEGLI OREFICI	1^
PORTICI DEI DRAPPIERI	1^
PORTICI DEI LIBRAI	1^
PORTICI POGLIANI GIUSEPPE	1^
PRANDONE MATTEO VIA	1^
PRIMO MAGGIO PIAZZA	1^
PROVENZALE SEBASTIANO VIA	1^
RADICATI VIA	1^
RAMELLI VIA	1^
RATTI DOMENICO VIA	1^
REPUBBLICA ASTESE PIAZZETTA	1^
REPUBBLICA PARTIGIANA PIAZZETTA	1^
RICCIARDI CESARE VIA	1^
RIGHI AUGUSTO VIA	1^
RIVA GIOVANNI GUGLIELMO VICOLO	1^
ROCCAVIONE VIA	1^
ROERO VIA	1^
ROMA PIAZZA	1^
ROSSELLI FRATELLI VIA	1^
ROSSI MONSIGNOR UMBERTO VIA	1^
ROSSINI GIOACCHINO VIA	1^
SAN BRUNONE PIAZZETTA	1^
SAN FRANCESCO VIA	1^
SAN GIOVANNI BOSCO VIA	1^
SAN GIOVANNI VIA	1^
SAN GIUSEPPE PIAZZA	1^
SAN GOTTARDO VIA	1^
SAN MARCO VIA	1^
SAN MARTINO PIAZZA	1^
SAN MARTINO VIA	1^
SAN PAOLO PIAZZETTA	1^
SAN QUIRICO VIA	1^
SAN ROCCO PIAZZA	1^
SAN SECONDO PIAZZA	1^
SAN SILVESTRO VIA	1^
SANTA CATERINA PIAZZA	1^
SANTA MARIA NUOVA PIAZZA	1^
SANTO STEFANO PIAZZETTA	1^
SARAGAT GIUSEPPE PIAZZA	1^
SAURO NAZARIO VIA	1^
SAVONA CORSO	1^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
SCAPACCINO GIOVANNI BATTISTA LARGO	1 [^]
SCARAMPI CAMILLA VIA	1 [^]
SELLA QUINTINO VIA	1 [^]
SEMINARIO PIAZZA	1 [^]
SOLARI VIA	1 [^]
STATUTO PIAZZA	1 [^]
TEATRO ALFIERI VIA	1 [^]
TESTA GIOACCHINO VIA	1 [^]
TORCHIO ANSELMO VIA	1 [^]
TORINO CSO FINO AL CIV. N. 411	1 [^]
TOTI ENRICO VIA	1 [^]
TURCHI VIA	1 [^]
VALBRENTA VICOLO	1 [^]
VALMANERA STRADA	1 [^]
VARRONE DEL VIA	1 [^]
VARRONI DEI PIAZZETTA	1 [^]
VASSALLO CARLO VIA	1 [^]
VENEZIA CORSO	1 [^]
VENTI SETTEMBRE VIA	1 [^]
VENTICINQUE APRILE CORSO	1 [^]
VENTURA GUGLIELMO VIA	1 [^]
VERDI GIUSEPPE VIA	1 [^]
VIGNA ANNIBALE VIA	1 [^]
VITTORIA CORSO ALLA	1 [^]
VITTORIO VENETO PIAZZA	1 [^]
VOLTA ALESSANDRO CORSO	1 [^]
ZANGRANDI VIA	1 [^]
ABAZIA APOSTOLI STRADA	2 [^]
ACACIE VIA	2 [^]
ADDA VIA	2 [^]
ADIGE VIA	2 [^]
ALBA OLTRE IL CIV. N. 83	2 [^]
ALBINI VITTORIO VIA	2 [^]
ALESSANDRIA OLTRE IL CIV. N. 466	2 [^]
ALFIERI DI SOSTEGNO ADELE VIA	2 [^]
ALLENDE SALVADOR VIA	2 [^]
ALLOCCO VICOLO	2 [^]
AMALFI VIA	2 [^]
AMERIO SECONDO VIA	2 [^]
AMICO CARLO LUIGI VIA	2 [^]
ANIOOTTO STRADA	2 [^]
ANTICA CERTOSA VIA	2 [^]

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
ANTICA CITTADELLA VIA	2^
ANTICO IPPODROMO VIA	2^
ANTONICELLI FRANCO VIA	2^
AOSTA VIA	2^
ARDUINO VIA	2^
ARELLANO PIETRO FRANCESCO VIA	2^
ARGENTERO GIOVANNI VIA	2^
ARIOSTO LUDOVICO VIA	2^
ARMOSINO FRANCESCA VIA	2^
ARNO VIA	2^
ARRI PAOLO VIA	2^
ARTUFFO CARLO VIA	2^
ASSAUTO ALBERTO VIA	2^
ATLETI AZZURRI ASTIGIANI VIA	2^
AUBERT PIETRO VIA	2^
AUNA GIOVANNI VINCENZO VIA	2^
BADALINI DOMENICO VIA	2^
BADINO COSMA VIA	2^
BADONI ANTONIO VIA	2^
BAGGIO FRANCESCA VIA	2^
BALLARIO NATALE VIA	2^
BARACCA FRANCESCO VIA	2^
BARACCO LEOPOLDO VICOLO	2^
BARCAIOLO VIA DEL	2^
BARETTI GIUSEPPE VIA	2^
BARONCINI EZIO VIA	2^
BASTA GIORGIO VIA	2^
BAUSANO EO VIA	2^
BAYNO GIOVANNI VIA	2^
BAZZANO RODOLFO VIA	2^
BEATRICE DI SAVOIA VIA	2^
BELBO VIA	2^
BELLI GIOACCHINO VICOLO	2^
BELLI PIETRO VIA	2^
BELLINI VINCENZO VIA	2^
BENZI CARLO VIA	2^
BERLINGUER ENRICO VIA	2^
BERZANO DON FILIPPO VIA	2^
BEZZI LORENZO VIA	2^
BIANCA LANCIA DI AGLIANO VIA	2^
BIELLA VIA	2^
BIGLIANI ROMOLO VIA	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
BISTOLFI LEONARDO VIA	2^
BIXIO NINO PIAZZALE	2^
BOANO GIOVANNI	2^
BOCCACCIO GIOVANNI VIA	2^
BOITO ARRIGO VIA	2^
BONAIUTI ERNESTO VIA	2^
BORBORE PONTE	2^
BORBORE STRADA	2^
BORELLI CANUTO VIA	2^
BORMIDA VIA	2^
BORSARELLI LUIGI MARCHESE DI RIFFREDO VIA	2^
BORSELLINO PAOLO VIA	2^
BOSCHIERO SECONDO VIA	2^
BOSIA AGOSTINO VIA	2^
BOSIA GAREZZ VIA	2^
BOSIA VINCENZO STRADA	2^
BOSIO GASPARE VIA	2^
BOTTAI VIA	2^
BOTTEGO VITTORIO VIA	2^
BOTTINO BARTOLOMEO VIA	2^
BOVE GIACOMO VIA	2^
BRA VIA	2^
BRENTA VIA	2^
BROVARDI NICOLA VIA	2^
BRUNO ROMOLO VIA	2^
BUONAROTTI MICHELANGELO VIA	2^
BURONZO VINCENZO VIA	2^
BURRONI GIACINTO STRADA	2^
CABOTO GIOVANNI VIA	2^
CACCIA GUGLIELMO VIA	2^
CAGLIERO GIOVANNI VIA	2^
CAGNA GIUSEPPE VIA	2^
CALCATERRA CARLO VIA	2^
CALDERARA GIACINTO VIA	2^
CAMAGNI PONZIANO FRANCESCO VIA	2^
CAMPASSI OSVALDO VIA	2^
CANELLI VIA	2^
CANOVA ANTONIO VIA	2^
CAPPELLETTA DELLA VIA	2^
CAPUANA LUIGI VIA	2^
CARATTI CARO VIA	2^
CAREDDU DIANA MARIO VIA	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
CARRETTO GIACINTO STRADA	2^
CASALEGGIO MARIO VIA	2^
CASALEGNO CARLO VIA	2^
CASCINA CASTELLO VIA	2^
CASCINA CAUDA STRADA	2^
CASCINA GROPPA STRADA	2^
CASCINA LUPA STRADA	2^
CASCINA SAN DIONIGI STRADA	2^
CASCINA SARDEGNA STRADA	2^
CATALANI ALFREDO VIA	2^
CATENA RECINTO STRADA	2^
CAVALIERI DI MALTA VICOLO	2^
CAVALLA VINCENZO VIA	2^
CAVALLI ATTANASIO STRADA	2^
CAVANENGHI GIUSEPPE STRADA	2^
CAVANNA MONSIGNOR NICOLA VIA	2^
CECCHIN GIUSEPPE VIA	2^
CELLINI GAETANO VIA	2^
CENDOLA FRANCESCO VIA	2^
CENTUNESIMA BRIGATA GARIBALDI VIA	2^
CHIOSSETTO VIA	2^
CHIOSSO DEL VIA	2^
CHIUMINATTI PIETRO VIA	2^
CIARLONE GIOVAN BATTISTA VIA	2^
CIBRARIO LUIGI VIA	2^
CIRIO FRANCESCO VIA	2^
CITTADELLA VIA	2^
COARDI DI CARPENETO VICOLO	2^
COCCHIS EDOARDO VICOLO	2^
COLOMBO CRISTOFORO VIA	2^
CONTI GIUSEPPE VICOLO	2^
CONTRATTI LUIGI VICOLO	2^
COPPI FAUSTO VIA	2^
CORA MARIO VIA	2^
CORSI GIACINTO VIA	2^
COSMA MANERA PIAZZA	2^
COTTA CORNELIA VIA	2^
CROCE BENEDETTO VIA	2^
CUNEO VIA	2^
CUPIN BARTOLOMEO VIA	2^
CURIEL EUGENIO VIA	2^
D'ACQUISTO SALVO VIA	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
DALLA CHIESA GENERALE CARLO ALBERTO VIA	2^
D'ANNUNZIO GABRIELE VIA	2^
DE REGIBUS STRADA	2^
DEL LAVORO VIA	2^
DEL MANEGGIO VIA	2^
DELANO VIA	2^
DELEDDA GRAZIA VIA	2^
DELL'ARAZZERIA VIA	2^
DELLE CORSE VIA	2^
DELLE GRAZIE VIA	2^
DESDERI MARIO VIA	2^
DETTONI FEDERICO VIA	2^
DI VITTORIO GIUSEPPE VIA	2^
DINI GIUSEPPE VIA	2^
DIVISIONE LANGHE STRADA	2^
DOGLIO LORENZO PIAZZETTA	2^
DOGLIOTTI ORAZIO VIA	2^
DON BIANCO ALFREDO VIA	2^
DON CAPPELLO MARIO VICOLO	2^
DON GALLO MICHELE VIA	2^
DON GNOCCHI CARLO VIA	2^
DON MARCOZ ALFREDO VIA	2^
DON MASSARO MARIO VICOLO	2^
DON MILANI LORENZO	2^
DON ORIONE LUIGI VIA	2^
DON STURZO LUIGI PIAZZA	2^
DONIZZETTI GAETANO VIA	2^
DORA VIA	2^
DORNA ALESSANDRO VIA	2^
DOVANO REMO VIA	2^
DRAGA STRADA	2^
DUCA D'AOSTA VIA	2^
DUCA DEGLI ABRUZZI VIA	2^
DUCA VIA AL	2^
ECCLESIA VITTORIO VIA	2^
ERCOLE SECONDO PIAZZALE	2^
ESPERANTO VIA	2^
EUROPA UNITA VIA	2^
FAA' DEI MARCHESI DI BRUNO ANTONIO VIA	2^
FAGNANO GIUSEPPE VIA	2^
FALCONE GIOVANNI VIA	2^
FALETTI VITTORIO VICOLO	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
FALLETTI STRADA	2^
FANTAGUZZI GIUSEPPE VIA	2^
FARA GUSTAVO VIA	2^
FASANO MARIO VIA	2^
FASCIOLA GIOVANNI VIA	2^
FASOLO STRADA	2^
FENOGLIO BEPPE VIA	2^
FERRERO DON ANDREA VIA	2^
FERRERO GIUSEPPE VIA	2^
FIAMMIFERAI VIA	2^
FIUME VIA	2^
FLEMING ALEXANDER VIA	2^
FOGLIOTTI GIOVANNI VIA	2^
FORNACIAI VICOLO	2^
FRACCHIA GIOVANNI VIA	2^
FRATELLI CERVI VIA	2^
FRATELLI GIUNTELLI VIA	2^
FRATELLI METZGER	2^
FRATELLI MORIONDO VIA	2^
FRECCE TRICOLORI VIA	2^
FREGOLI LEOPOLDO VIA	2^
FREILINA STRADA	2^
GABOTTO FERDINANDO VIA	2^
GALVANI LUIGI VIA	2^
GAMBA GIUSEPPE VIA	2^
GANCIA CARLO VIA	2^
GANDHI VIA	2^
GARBIGLIA CARLO VIA	2^
GARINO CANINA ETTORE VIA	2^
GASTALDI LUIGI VIA	2^
GATTI ANGELO VIA	2^
GAVAZZA ANNIBALE VIA	2^
GAZELLI AUGUSTO CONTE DI ROSSANA VIA	2^
GAZOGENO STRADA	2^
GERBI GIOVANNI VIA	2^
GIANOTTI GIOVANNI VIA	2^
GINELLA GUIDO VIA	2^
GINO FRANCESCO VICOLO	2^
GIORDANINO ALDO VIA	2^
GIOVANELLI EDOARDO VIA	2^
GIOVANNI XXIII VIA	2^
GIRIBALDI MATERNO VIA	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
GIUSTA MICHELE VIA	2^
GOITO VICOLO	2^
GONELLA GIUSEPPE VIA	2^
GORIA GABRIELLA VIA	2^
GORIA LAMBERTO VIA	2^
GORIZIA VICOLO	2^
GOVI GILBERTO VIA	2^
GOZZANO GUIDO VIA	2^
GRANDI POMPILIO VIA	2^
GRAZIANO PADRE ANGELO VIA	2^
GRILLI UMBERTO VIA	2^
GUASTI VIA	2^
GUERRA LEARCO VIA	2^
INVREA GIUSEPPE VIA	2^
ISNARDI DON URBANO VIA	2^
ISONZO VIA	2^
IVREA CORSO OLTRE IL CIV. 90	2^
KENNEDY F.LLI VIA	2^
LA TORRE PIO PZA	2^
LAMARMORA ALESSANDRO VIA	2^
LAMBERTI GIOVANNI VIA	2^
LARETTO ANACLETO ANDREA VIA	2^
LAVANDERE PIAZZETTA	2^
LAVERDINA STRADA	2^
LAZZARONE VICOLO	2^
LEONCAVALLO RUGGERO VIA	2^
LIGURIA VIA	2^
LORENZI FAMIGLIA VIA	2^
LOURDES N.S. PIAZZA	2^
LUNGOTANARO DEI PESCATORI VIA	2^
LUSSO FRANCESCO VIA	2^
MACAGNO TERESA VIA	2^
MACHIAVELLI NICCOLO' VIA	2^
MADONNA DELLE GRAZIE VIA	2^
MADRE TERESA DI CALCUTTA VIA	2^
MAFALDA DI SAVOIA VICOLO	2^
MAGENTA VIA	2^
MAGGIORA VERGANO GIUSEPPE VIA	2^
MAGNANI ANNA VIA	2^
MAINA VINCENZO VIA	2^
MAIOGLIO PRIMO VIA	2^
MAJOLO SIMEONE VICOLO	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
MALTA VIA	2^
MAMELI GOFFREDO VIA	2^
MANINA STEFANO PIAZZALE	2^
MANZONI ALESSANDRO VIA	2^
MARANZANA STRADA	2^
MARCHESI CONCETTO VIA	2^
MARCHISIO ANGELO PIAZZA	2^
MARTIRI ISRAELITI VIA	2^
MASOERO PROSPERO VIA	2^
MASSA CARLO GIUSEPPE VIA	2^
MATTARELLA PIER SANTI VIA	2^
MEUCCI ANTONIO VICOLO	2^
MILLIAVACCA VIA	2^
MINCIO VIA	2^
MOCCAGATTA FRANCESCO STRADA	2^
MOMIGLIANO ATTILIO VIA	2^
MONFERRATO VIA	2^
MONTEBELLO VIA	2^
MONTELUNGO VIA	2^
MONTERAINERO VIA	2^
MONTEREGGE CATERINA VIA	2^
MONTERSINO GIOVANNI VIA	2^
MONTEVERDE GIULIO VIA	2^
MORO ALDO VIA	2^
MULINO VIA AL	2^
MURANEIRA VIA	2^
MUSSA CARLO VIA	2^
MUSSO GIULIO VIA	2^
NEBBIA CARLO VIA	2^
NENNI PIETRO PIAZZA	2^
NEVIZZANO GIOVANNI VIA	2^
NOBILE UMBERTO VIA	2^
NOGARO CARLO VIA	2^
NOSENZO INNOCENZO VICOLO	2^
NOVELLI VITTORIO VIA	2^
NOVELLO AMEGLIO VIA	2^
NOVELLONE GIUSEPPE VIA	2^
OASI DELLA PACE NEVE SHALOM/WAHAT -AL SALAAM PIAZZETTA	2^
ORIANI ALFREDO VIA	2^
ORTI VIA AGLI	2^
ORTOLANI STRADA	2^
OTTINI FAMIGLIA VIA	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
PACINOTTI ANTONIO VIA	2^
PACOTTO GIUSEPPE VIA	2^
PADRE PIO VIA	2^
PAGLIANI ULRICO VIA	2^
PALESTRO CORSO	2^
PALLIO BERNARDINO VIA	2^
PALME OLAF VIA	2^
PALMIERO GIOVANNI VICOLO	2^
PANIATI PIETRO VIA	2^
PARCO AREA JOSELITO OLIVERO	2^
PARCO BAROLO AGOSTINO	2^
PARCO BELTRAMI	2^
PARCO BIBERACH ANDER RISS	2^
PARCO BRAMANTE DONATO	2^
PARCO CADUTI DEL LAVORO	2^
PARCO DELLA CERTOSA	2^
PARCO DELLA RESISTENZA	2^
PARCO DIVISIONE ACQUI	2^
PARCO MARELLO GUALTIERO	2^
PARCO MONTERAINERO	2^
PARCO RIVO CROSIO	2^
PARMETLER GAETANO VIA	2^
PARRI FERRUCCIO VIA	2^
PASCOLI GIOVANNI VIA	2^
PASOLINI PIER PAOLO VIA	2^
PASTRONE GIOVANNI VIA	2^
PAVESE GIOVANNI VIA	2^
PELIZZA GIUSEPPE VICOLO	2^
PELLICO SILVIO VIA	2^
PENNA GIOVANNI PIAZZALE	2^
PERDOMO FAUSTINA VIA	2^
PERGOLESIO GIOVANNI VIA	2^
PEROSI MONSIGNORE LORENZO VIA	2^
PERRONCITO EDOARDO VIA	2^
PERTILE AURELIANO VIA	2^
PESCHIERA ALLA STRADA	2^
PETROSELLI GIUSEPPE VIA	2^
PIA SECONDO VIA	2^
PIAN DELLA GAMBINA PIAZZETTA	2^
PIAVE VIA	2^
PIGAFETTA ANTONIO VIA	2^
PIGLIONE LUIGI VIA	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
PIO DOMENICO VIA	2^
PISA VIA	2^
PISTARINO ANDREA VIA	2^
PITTATORE MICHELANGELO VIA	2^
PLATONE FELICE VIA	2^
PO VIA	2^
POLLEDRO GIOVANNI BATTISTA VIA	2^
POLO MARCO VIA	2^
PONTE TANARO EST RECINTO	2^
PONTE TANARO OVEST RECINTO	2^
PONTE VERDE VIA AL	2^
PORTA CARLO STRADA	2^
PORTA SAN GIULIANO STRADA	2^
PORTO VIA DEL	2^
PRAIA STRADA	2^
PRASSO ALBERTO VIA	2^
PRINCIPE AMEDEO VIA	2^
PRONZATO ALDO LARGO	2^
PUCCINI GIACOMO VIA	2^
QUAGLIE STRADA DELLE	2^
RABIOGLIO DOMENICO VIA	2^
RAGAZZI DEL '99 STRADA	2^
RAMBALDI GIOVANNI VIA	2^
RANCO LUIGI VIA	2^
RASERO MARIO VIA	2^
RIVO CROSIO VIA	2^
ROBINO STEFANO VIA	2^
ROCCA GIUSEPPE VIA	2^
ROCCIAMELONE VIA	2^
ROLANDO STRADA	2^
ROMITA GIUSEPPE VIA	2^
RORETO GANDOLFINO VIA	2^
ROSA GIOVANNI VIA	2^
ROSSI UGO VIA	2^
ROSSINO RINO VIA	2^
ROTARIO BONIFACIO VIA	2^
S. ANNA VIA	2^
S. BERNARDINO STRADA	2^
S. CARLO STRADA	2^
S. CECILIA VICOLO	2^
S. EVASIO VIA	2^
S. LAZZARO STRADA	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
S. PIETRO PIAZZA	2^
S. QUIRICO RECINTO	2^
S. SPIRITO NORD RECINTO	2^
S. SPIRITO STRADA	2^
S. SPIRITO SUD RECINTO	2^
SACCHETTI ROBERTO VIA	2^
SACRO CUORE PIAZZETTA	2^
SALVEMINI GAETANO VIA	2^
SANGUANINI FELICE VIA	2^
SANTHIA' VIA	2^
SANZIO RAFFAELLO VIA	2^
SARDEGNA VIA	2^
SCALO STRADA DELLO	2^
SCOTTI GIACOMO VIA	2^
SELLAI DEI VIA	2^
SESIA STRADA	2^
SILVA FRANCESCO VIA	2^
SISMONDO FELICE VIA	2^
SODANO GIOVANNI VIA	2^
SOLFERINO VIA	2^
SPALTI STRADA DEGLI	2^
SPANDRE VIA	2^
SPORT VIA DELLO	2^
STURA PIAZZETTA	2^
SUSA VIA	2^
TAGLIAMENTO VIA	2^
TAGLIETTI GIUSEPPE VIA	2^
TARICCO GIUSEPPE VIA	2^
TARICCO SILVIA VIA	2^
TASSO TORQUATO VIA	2^
TERRACINI UMBERTO VIA	2^
TEVERE VIA	2^
TICINO VIA	2^
TOASSO STRADA	2^
TORCHIO ERNESTO VIA	2^
TORINO CORSO OLTRE IL CIV. N. 411	2^
TORRETTA FEDERICO VIA	2^
TORRETTA PIAZZETTA	2^
TORRETTA RECINTO	2^
TORRICELLI EVANGELISTA VIA	2^
TOSELLI PIETRO VIA	2^
TOSI ALFONSO VIA	2^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
TRAGHETTO PIAZZALE	2^
TREVES SARA VIA	2^
TRIESTE VIA	2^
TRILUSSA VIA	2^
TRINCERE STRADA	2^
TURATI FILIPPO VIA	2^
UNGARETTI GIUSEPPE VIA	2^
URBANI CARLO VIA	2^
URBANI CARLO VIA	2^
VALENCE VIA	2^
VALGERA STRADA	2^
VALLE ELIDIO VIA	2^
VALLEDOLMO VIA	2^
VALPREDA CALLISTO VIA	2^
VANDIOL EUGENIO VIA	2^
VAYRA PIETRO VIA	2^
VECELLIO TIZIANO VIA	2^
VERGANO LUDOVICO VIA	2^
VERSA VIA	2^
VESPUCCI AMERIGO VIA	2^
VETRAI VIA DEI	2^
VIALE BENEDETTO VIA	2^
VILLA ORESTE VIA	2^
VIRGINIA DI CASTIGLIONE VIA	2^
VISCONTI VALENTINA VIA	2^
VISCONTI VENOSTA GIOVANNI VIA	2^
VOGLIOLO GIOVANNI VIA	2^
VOLONTARI DEL SANGUE VIA	2^
VOLPINI GIAN BATTISTA VIA	2^
VOLTURNO VIA	2^
ZANDONAI RICCARDO STRADA	2^
ZARA VIA	2^
BELLANGEREO LOCALITA'	3^
BEZZO GUGLIERMO VIA	3^
BOANA LOCALITA'	3^
BORGOMALE LOCALITA'	3^
BORGOMALE RIO VIA	3^
CANIGLIE LOCALITA'	3^
CANOVA LOCALITA'	3^
CAPUCCINI LOCALITA'	3^
CARAMAGNA BRONZINA STRADA	3^
CARRETTI LOCALITA'	3^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
CASA COPPI LOCALITA'	3^
CASABIANCA FRAZIONE	3^
CASTIGLIONE FRAZIONE	3^
CRAVERA STRADA	3^
DE MARIE GIACOMO SALITA	3^
DEL POZZO STRADA	3^
DELLA CORTE VIA	3^
DIVISIONE GARIBALDI STRADA (ZONA CANOVA)	3^
FRATELLI D' ITALIA VIA	3^
GHIRLANDINA LOCALITA'	3^
GIARDINA STRADA	3^
LEPRE LOCALITA'	3^
MAZZETTO STRADA	3^
MOMBARONE FRAZIONE	3^
MONTEGROSSO CINAGLIO FRAZIONE	3^
MONTEMARZO FRAZIONE	3^
ODDONE UMBERTO PIAZZA	3^
PALUCCO LOCALITA'	3^
PONTESUERO LOCALITA'	3^
QUARTO FRAZIONE	3^
REVIGNANO FRAZIONE	3^
RILATE LOCALITA'	3^
RIOSCONE LOCALITA'	3^
S. BARTOLOMEO STRADA	3^
S. CRISTOFORO STRADA	3^
SAN GRATO LOCALITA'	3^
SAN MARZANOTTO FRAZIONE	3^
SERRA DI VIATOSTO STRADA	3^
SERRA S. DOMENICO STRADA	3^
SERRAVALLE FRAZIONE	3^
SESSANT FRAZIONE	3^
STANGONA LOCALITA'	3^
STAZIONE PORTACOMARO FRAZIONE	3^
TRINCERE LOCALITA'	3^
VAGLIERANO FRAZIONE	3^
VALBENEDETTA LOCALITA'	3^
VALBODONE STRADA	3^
VALCARBONE STRADA	3^
VALCERESA STRADA	3^
VALCOSSERA LOCALITA'	3^
VALCOSSERA STRADA	3^
VALCROSA STRADA	3^

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ELENCO	CATEGORIA ATTRIBUITA
VALDONATA LOCALITA'	3^
VALDONATA STRADA	3^
VALDONIA STRADA	3^
VALENZANI FRAZIONE	3^
VALGERA LOCALITA'	3^
VALGERA STRADA	3^
VALLARONE LOCALITA'	3^
VALLE DEI RE LOCALITA'	3^
VALLE ORFANE LOCALITA'	3^
VALLE ORFANE STRADA	3^
VALLE SAN PIETRO LOCALITA'	3^
VALLEANDONA FRAZIONE	3^
VALLEBACIGLIO LOCALITA'	3^
VALLECERESA LOCALITA'	3^
VALLELUNGA STRADA	3^
VALLEMANINA LOCALITA'	3^
VALLETANARO FRAZIONE	3^
VALLEVERSA LOCALITA'	3^
VALLONE S. CRISTOFORO LOCALITA'	3^
VALMAGGIORE LOCALITA'	3^
VALMANERA LOCALITA'	3^
VALMONASCA LOCALITA'	3^
VALMORONE STRADA	3^
VALTERZA LOCALITA'	3^
VALTERZA STRADA	3^
VARIGLIE STRADA	3^
VARIGLIE FRAZIONE	3^
VIATOSTO LOCALITA'	3^

TARIFFE
OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tabella 1

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo		
Categoria delle strade	Occupazioni di suolo	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
1 [^]	Euro/mq 41,83	Euro/mq 20,91
2 [^]	Euro/mq 33,46	Euro/mq 16,73
3 [^]	Euro/mq 25,09	Euro/mq 12,54

Tabella 2

Occupazioni con distributori di carburante - Tassa annuale serbatoio		
Zona	Fino a 3.000 litri	Per ogni 1.000 litri superiore
Centro abitato	Euro/mq 65,07	Euro/mq 13,01
Zona limitrofa	Euro/mq 41,83	Euro/mq 8,36
Zone periferiche	Euro/mq 23,23	Euro/mq 4,64
Frazioni	Euro/mq 11,36	Euro/mq 2,27

-la tassa si applica su serbatoi fino a 1000 litri, per ogni 1000 litri o frazione superiore si applica una maggiorazione di un quinto;
è ammessa una tolleranza del 5%

-se i serbatoi sono due o più, raccordati tra loro, la tassa si applica a quello di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione degli altri serbatoi

- la tassa si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti

-la tassa comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4 metri quadrati; tutte le altre occupazioni pagano la tassa in misura ordinaria, come in tabella 1 del presente allegato

Tabella 3

Occupazioni con distributori di tabacchi	
Zona	Tassa annuale per apparecchio
Centro abitato	Euro/apparecchio 23,23
Zona limitrofa	Euro/apparecchio 15,49
Zone periferiche	Euro/apparecchio 11,36

Tabella 4

Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi	
Comune con oltre 20.000 abitanti	Euro/utenza 0,65
	+ indice ISTAT dei prezzi al consumo con importo minimo da corrispondere di euro 516,46

TARIFFE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tabella 5

Occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo		
Categoria delle strade	Occupazioni di suolo al giorno	Occupazioni di suolo all'ora*
1^	Euro/mq 2,07	Euro/mq 0,09
2^	Euro/mq 1,65	Euro/mq 0,07
3^	Euro/mq 1,24	Euro/mq 0,05
Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo al giorno	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo all'ora*
1^	Euro/mq 1,03	Euro/mq 0,04
2^	Euro/mq 0,83	Euro/mq 0,03
3^	Euro/mq 0,62	Euro/mq 0,03

*[(tariffa base giornaliera / 24) x ore di occupazione] x mq.

con limite di euro **0,13** per occupazioni con singole fasce

Tabella 6

Occupazioni temporanee effettuate in aree di mercato e punti vendita autorizzati da venditori ambulanti e produttori agricoli				
Categoria delle strade	Fascia 06 - 14	Fascia 14 - 20	Fascia 20 - 24	Fascia 24 - 06
1^	Euro/mq 0,52	Euro/mq 0,28	Euro/mq 0,13	Euro/mq 0,00
2^	Euro/mq 0,49	Euro/mq 0,27	Euro/mq 0,12	Euro/mq 0,00
3^	Euro/mq 0,47	Euro/mq 0,26	Euro/mq 0,12	Euro/mq 0,00

(tariffa a fascia oraria = totale delle fasce di competenza x metro quadrato)

con limite di euro **0,13** per occupazioni con singole fasce

Tabella 7

Occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti da venditori ambulanti e produttori agricoli				
Categoria delle strade	Fascia 06 - 14	Fascia 14 - 20	Fascia 20 - 24	Fascia 24 - 06
1^	Euro/mq 0,67	Euro/mq 0,37	Euro/mq 0,17	Euro/mq 0,00
2^	Euro/mq 0,64	Euro/mq 0,35	Euro/mq 0,16	Euro/mq 0,00
3^	Euro/mq 0,61	Euro/mq 0,33	Euro/mq 0,15	Euro/mq 0,00

(tariffa a fascia oraria = totale delle fasce di competenza x metro quadrato)

con limite di euro **0,13** per occupazioni con singole fasce

TARIFFE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tabella 8

Occupazioni temporanee di suolo realizzate da pubblici esercizi			
Categoria delle strade	Fascia 06 - 12	Fascia 12 - 21	Fascia 21 - 06
1 [^]	Euro/mq 0,31	Euro/mq 0,41	Euro/mq 0,31
2 [^]	Euro/mq 0,25	Euro/mq 0,33	Euro/mq 0,25
3 [^]	Euro/mq 0,19	Euro/mq 0,25	Euro/mq 0,19

(tariffa a fascia oraria = totale delle fasce di competenza x metro quadrato)

con limite di euro **0,13** per occupazioni con singole fasce

Tabella 9

Occupazioni temporanee effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		
Categoria delle strade	Occupazioni di suolo al giorno	Occupazioni di suolo all'ora*
1 [^]	Euro/mq 0,41	Euro/mq 0,02
2 [^]	Euro/mq 0,33	Euro/mq 0,01
3 [^]	Euro/mq 0,31	Euro/mq 0,01
Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo al giorno	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo all'ora*
1 [^]	Euro/mq 0,21	Euro/mq 0,01
2 [^]	Euro/mq 0,17	Euro/mq 0,01
3 [^]	Euro/mq 0,15	Euro/mq 0,01

*[(tariffa base giornaliera / 24) x ore di occupazione] x mq.

con limite di euro **0,08** per occupazioni con singole fasce

Tabella 10

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi				
1 [^] categoria				
Fino a giorni	30 gg.	90 gg.	180 gg.	superiore a 180 gg.
Fino a 1 Kml	Euro 10,33	Euro 13,43	Euro 15,49	Euro 20,66
Superiore a 1 Kml	Euro 15,49	Euro 20,14	Euro 23,24	Euro 30,99
2 [^] categoria				
Fino a giorni	30 gg.	90 gg.	180 gg.	superiore a 180 gg.
Fino a 1 Kml	Euro 8,26	Euro 10,74	Euro 12,39	Euro 16,53
Superiore a 1 Kml	Euro 12,39	Euro 16,11	Euro 18,59	Euro 24,79
3 [^] categoria				
Fino a giorni	30 gg.	90 gg.	180 gg.	superiore a 180 gg.
Fino a 1 Kml	Euro 6,20	Euro 5,37	Euro 9,30	Euro 8,26
Superiore a 1 Kml	Euro 9,30	Euro 12,09	Euro 13,94	Euro 18,59

TARIFFE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tabella 11

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi			
Occupazioni di suolo			
Categoria delle strade	Fascia 08 -18	Fascia 18 - 24	Fascia 24 - 08
1 [^]	Euro/mq 0,52	Euro/mq 0,31	Euro/mq 0,21
2 [^]	Euro/mq 0,41	Euro/mq 0,25	Euro/mq 0,17
3 [^]	Euro/mq 0,31	Euro/mq 0,19	Euro/mq 0,12
Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo			
Categoria delle strade	Fascia 08 -18	Fascia 18 - 24	Fascia 24 - 08
1 [^]	Euro/mq 0,26	Euro/mq 0,15	Euro/mq 0,10
2 [^]	Euro/mq 0,21	Euro/mq 0,12	Euro/mq 0,08
3 [^]	Euro/mq 0,15	Euro/mq 0,09	Euro/mq 0,06

(tariffa a fascia oraria = totale delle fasce di competenza x metro quadrato)

con limite di euro **0,13** per occupazioni con singole fasce

Tabella 12

Occupazioni temporanee durante l'esercizio di attività edili		
Categoria delle strade	Occupazioni di suolo al giorno	Occupazioni di suolo all'ora*
1 [^]	Euro/mq 1,03	Euro/mq 0,04
2 [^]	Euro/mq 0,83	Euro/mq 0,03
3 [^]	Euro/mq 0,62	Euro/mq 0,03
Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo al giorno	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo all'ora*
1 [^]	Euro/mq 0,52	Euro/mq 0,02
2 [^]	Euro/mq 0,41	Euro/mq 0,02
3 [^]	Euro/mq 0,31	Euro/mq 0,01

*[(tariffa base giornaliera / 24) x ore di occupazione] x mq.

con limite di euro **0,13** per occupazioni con singole fasce

Tabella 13

Occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive		
Categoria delle strade	Occupazioni di suolo al giorno	Occupazioni di suolo all'ora*
1 [^]	Euro/mq 0,41	Euro/mq 0,02
2 [^]	Euro/mq 0,33	Euro/mq 0,01
3 [^]	Euro/mq 0,31	Euro/mq 0,01
Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo al giorno	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo all'ora*
1 [^]	Euro/mq 0,21	Euro/mq 0,01
2 [^]	Euro/mq 0,17	Euro/mq 0,01
3 [^]	Euro/mq 0,15	Euro/mq 0,01

*[(tariffa base giornaliera / 24) x ore di occupazione] x mq.

con limite di euro **0,08** per occupazioni con singole fasce